

Repertorio n.

Schema di Accordo Quadro per l'affidamento, ad un'Agenzia per il Lavoro, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'attuazione di progetti relativi alle esigenze delle Aree Tecniche ed Amministrative dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL

CIG: A02D1348A9

CUP: F89I23001450002

Lotto unico

L'anno ****, il giorno ** del mese di ***** in Roma, presso gli Uffici dell'Agenzia ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani 38

TRA

L'Agenzia ARSIAL, Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio C.F. n. , nella persona del Direttore Generale, Dott., nato a , domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Agenzia, in Via Rodolfo Lanciani n. 38 Roma

E

L'Agenzia per il Lavoro, con sede legale in, via, iscritta al Registro delle Imprese dial n....., P.I. e C.F....., nonché iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e titolare dell'autorizzazione ministeriale definitiva n.....del...../...../....., di seguito denominata "Agenzia aggiudicataria", la quale interviene rappresentata ai fini del presente atti dain qualità di

oppure:....., con sede legale in, via,iscritta al Registro delle Imprese di al n., P.I. e C.F....., nonché iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e titolare dell'autorizzazione ministeriale definitiva n.del...../...../.....,nella persona del legale rappresentante Dott., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del raggruppamento temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in, via, capitale sociale euro (.....), iscritta al registro delle imprese di al n., P.I. e C.F....., domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, con sede legale in, via, iscritta al registro delle imprese di al n., P.I.e C.F.....,domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal

notaio in dott. repertorio n. (nel seguito per brevità anche Agenzia Aggiudicataria);

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale n. 956 RE del 27 dicembre 2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Dlgs. 36/2023 una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento, mediante lo strumento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un unico operatore economico, lotto unico, del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, per le esigenze delle Aree tecniche ed amministrative dell'Agenzia ARSIAL.

- con Determinazione del Direttore Generale n. ** del **, è stata disposta l'aggiudicazione della gara in oggetto, nei confronti dell'Agenzia**, con il ribasso globale offerto del **sull'importo a base di gara, per un totale di euro **, oltre IVA;

- con Determinazione del Direttore Generale n. ** del **, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, dai quali non sono emersi elementi ostativi, si è preso atto della efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata determinazione n. **;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Norme regolatrici del contratto

L'esecuzione del contratto è regolata: a) dalle clausole del presente accordo quadro e dei singoli, eventuali, contratti applicativi; b) dalle prescrizioni di cui al Capitolato d'oneri; c) dalle clausole del Disciplinare di gara; d) dall'offerta presentata dall'Aggiudicataria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; e) dalle norme di legge vigenti che disciplinano la prestazione delle attività e le norme tecniche vigenti; f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti; g) dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

L'Aggiudicataria eseguirà le prestazioni nel rispetto delle condizioni contenute nel presente accordo quadro e negli atti in esso richiamati e ad esso allegate dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento nonché a quanto stabilito nei singoli, eventuali, contratti applicativi.

Art. 2 -Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'attuazione di progetti relativi alle esigenze delle Aree Tecniche ed Amministrative dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del

Lazio – ARSIAL il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'oneri e nei relativi allegati, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.

In particolare, il presente accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni ed alle modalità di affidamento dei singoli contratti applicativi da parte della Stazione Appaltante durante il periodo di validità.

L'accordo quadro non è impegnativo per A.R.S.I.A.L. relativamente all'affidamento all'Aggiudicataria di servizi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Aggiudicataria ad assumere ed eseguire regolarmente gli appalti specifici che, in attuazione dello stesso accordo quadro, le verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

L'Aggiudicataria si impegna a sottoscrivere ed eseguire regolarmente i singoli contratti applicativi che A.R.S.I.A.L., in attuazione del presente accordo quadro, deciderà di affidarle.

Gli aspetti tecnici, gli aspetti operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura saranno specificatamente dettagliati nei singoli contratti specifici/ordinativi che l'Amministrazione formalizzerà con l'Aggiudicatario.

Potranno essere oggetto di affidamento specifico/ordinativo anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche saranno esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli contratti formalizzati successivamente con l'Aggiudicatario.

L'Aggiudicataria prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

Art. 3-Durata dell'appalto e importo presunto

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad € (euro) oltre IVA come per legge, pari all'importo offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara.

Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori e non è, in alcun modo, impegnativo e vincolante per l'Amministrazione.

L'Aggiudicataria prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro (compresi tutti gli eventuali oneri ad essere correlati) saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi sia inferiore a quello descritto nel presente articolo.

L'aggiudicataria non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici/ordinativi.

L'Aggiudicataria riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'Aggiudicataria porrà in essere rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma ulteriore.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo.

L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso; in tali casi l'Aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Aggiudicataria è, invece, vincolata a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui agli articoli successivi del presente Capitolato.

Il termine di validità del presente accordo viene stabilito in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

Si intende per "durata" dell'accordo quadro il periodo entro il quale l'Amministrazione affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione dei servizi affidati.

Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (scadenza del contratto), fossero ancora in corso servizi richiesti con i singoli contratti applicativi stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai singoli contratti applicativi per l'ultimazione dei relativi servizi.

Non potranno essere stipulati contratti applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.

Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Ai fini dell'eventuale revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del Dlgs. n. 36/2023.

Art. 4- Modalità di esecuzione dei contratti specifici/ordinativi

L'affidatario si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, i patti, gli obblighi, gli oneri e le modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a) Capitolato d'Oneri e relativi allegati, b) Offerta Tecnica; c) Offerta economica.

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire i contratti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.

I singoli contratti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Accordo, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.

Ciascun contratto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- costo orario al netto del margine della Ditta affidataria;
- numero ore per costo orario;
- numero ore per margine della Ditta affidataria;
- IVA calcolata su margine della Ditta affidataria;

- CIG + CIG derivato;
- CUP (relativo al progetto FSE su cui ricadono i prestatori di lavoro);
- Totale della fattura;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.

In dettaglio i contratti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltretutto di tutte le altre contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, l'Aggiudicatario ha prestato apposita garanzia definitiva di euro (euro) pari al 2 % dell'importo massimo dell'accordo quadro (pari ad € 954.000,00), oltre Iva come per legge ove dovuta conforme alle disposizioni di cui all'art.117 del D.Lgs 36/2023, mediante Polizza Fidejussoria numero___rilasciata dalla _____.

Ai sensi del medesimo art. 117, l'aggiudicatario si impegna a costituire, per ciascun contratto attuativo una garanzia definitiva pari al 10% del valore di ciascun contratto attuativo.

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il premio della garanzia dovrà essere versato in unica soluzione per tutta la durata dell'Accordo quadro.

Art. 6 - Corrispettivi, pagamenti, fatturazioni, tracciabilità

Le fatture dovranno essere emesse dall'Agenzia per il Lavoro aggiudicatario in forma elettronica.

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), il CUP e il riferimento all'impegno di spesa assunto da ARSIAL. Nell'ipotesi di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, le stesse verranno respinte.

Le fatture dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie per la gestione fiscale e contabile come previsto dal presente Capitolato e dovranno contenere i seguenti elementi:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel periodo di fatturazione, con dettaglio per singolo operatore;
- tariffa oraria, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Le spese connesse alla stipula dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi di somministrazione lavoro (copie, bolli e quant'altro necessario) saranno sostenute dall'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria.

In caso di mancato versamento di tali spese, ARSIAL potrà recuperare le somme dovute, aumentate degli interessi legali, trattenendole dai corrispettivi di servizio, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva.

ARSIAL si obbliga a corrispondere all'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettuata, la tariffa oraria, gli oneri contributivi e previdenziali e tutte le indennità eventualmente previste dal C.C.N.L. di riferimento, oltre la maggiorazione dovuta quale compenso (c.d. margine di agenzia) all'Agenzia per il Lavoro medesima calcolata in base a quanto stabilito nel presente capitolato e da quest'ultima offerto in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento avverrà nei 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture al protocollo generale di ARSIAL.

Sarà obbligo dell'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria produrre certificazione, completa di prospetto, che attesti l'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del lavoratore.

L'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - Referenti delle parti contrattuali

L'Aggiudicataria si impegna a nominare un "Responsabile dei Servizi" che sarà responsabile per conto della stessa e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento dell'intera fornitura dei servizi, unitamente al Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione.

Art. 8 - Verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto

L'Area Risorse Umane dell'Agenzia ARSIAL provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto ed in particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato; assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Ad ogni fattura emessa, l'Aggiudicatario deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.

Art. 9 -Penalità

In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Società aggiudicataria saranno applicate le seguenti penali:

- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di mancato superamento del periodo di prova: € 150,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro € 150,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso in cui la figura professionale somministrata interrompa la prestazione lavorativa o se le prestazioni dello stesso non fossero adeguate a quanto richiesto dall'Amministrazione: € 150,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata formazione del personale: € 500,00 a settimana fino all'adempimento dell'obbligazione;
- mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 al giorno a lavoratore fino all'inadempimento per un termine di 30 gg.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Per il mancato adempimento e/o ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Le penali saranno irrogate con provvedimento di A.R.S.I.A.L. immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall'Aggiudicataria, sarà trattenuto da A.R.S.I.A.L. in sede di pagamento delle fatture relative al primo pagamento successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla garanzia definitiva.

In tal caso, l'Aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente l'importo della garanzia definitiva.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo massimo ed eventuale del presente contratto, A.R.S.I.A.L. ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell'Aggiudicataria, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che A.R.S.I.A.L. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l'Aggiudicataria debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l'Aggiudicataria si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l'esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.

Nel caso di risoluzione, l'Aggiudicataria potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, salvo risarcimento dei danni che A.R.S.I.A.L. dovesse subire in conseguenza dell'inadempimento dell'Aggiudicataria.

Oltre all'applicazione delle suddette penali, A.R.S.I.A.L. si riserva la facoltà di azioni di rivalsa nei confronti dell'Aggiudicataria qualora inadempienze e ritardi comportino danni a A.R.S.I.A.L.

Art. 10- Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dall'Amministrazione;
- L'Aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'affidataria, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale.

Art. 11-Risoluzione del contratto

L'Agenzia Arsiat può risolvere il contratto ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 122 del Dlgs 36/2023.

In particolare, l'Agenzia ARSIAL risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- 1) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II.

ARSIAL risolve, altresì, il contratto:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti CCNL;
- nel caso di eventuale mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del Contratto Quadro e i successivi Contratti Attuativi, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

Art. 12 -Recesso

Ai sensi dell'articolo 123 del Dlgs 36/2023 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia ARSIAL quale stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Aggiudicataria da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

Art. 14 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità.

Art. 15 - Stipula del contratto e spese relative

L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa in forma elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti al contratto.

Art. 16 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ROMA,

Per ARSIAL
La dirigente dell'area Risorse Umane

Per l'Aggiudicataria

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod. civ., l'Agenzia aggiudicataria dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, con riferimento al presente Accordo Quadro, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

Art. 1- Norme regolatrici del contratto

Art. 2 -Finalità e oggetto dell'appalto

Art. 3-Durata dell'appalto e importo presunto

Art. 4- Modalità di esecuzione dei contratti specifici/ordinativi

Art. 5 - Cauzione definitiva

Art. 6 - Corrispettivi, pagamenti, fatturazioni, tracciabilità

Art. 7 - Referenti delle parti contrattuali

Art. 8 - Verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto

Art. 9 -Penalità

Art. 10- Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Art. 11-Risoluzione del contratto

Art. 12 -Recesso

Art. 13 -Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

Art. 14 - Cessione del contratto

Art. 15 - Stipula del contratto e spese relative

Art. 16 - Foro competente

ROMA,

Per ARSIAL

La dirigente dell'Area Risorse Umane

Per l'Aggiudicataria